

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971

(40^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO,

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernenti l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (1218) (D'iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 666, 670
ANTONICELLI	669
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	669, 670
ROMANO	669
SPIGAROLI	669

Discussione e approvazione:

« Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) » (1221) (D'iniziativa dei deputati Mitterdorfer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	670, 671
LIMONI, relatore	670
SPIGAROLI	671

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie » (1477) (D'iniziativa del deputato Compagna) (Approvato dalla Camera dei deputati); con assorbimento del disegno di legge: « Proroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo » (1353) (D'iniziativa del senatore Iannelli):

PRESIDENTE	Pag. 672, 680, 681 e passim
BLOISE	677, 681
CARRARO	675, 676, 681 e passim
CASSANO	677, 678, 681 e passim
FORTUNATI	674, 678, 680 e passim
GIARDINA, relatore	672, 679
LIMONI	675, 676, 681
OSSICINI	674, 676, 678
ROMANO	681, 683
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	679, 680, 681 e passim
SPIGAROLI	682

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Banazzola Ruhl Valeria,

Carraro, Cassano, Castellaccio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Iannelli, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra e Spigaroli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Codignola e Montale sono sostituiti dai senatori Caleffi e Brugger.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Fortunati e Ossicini.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.

FARNETI ARIELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (1218), d'iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini, Servadei e Gunnella: « Estensione della applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli

insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo.

Il disegno di legge, su cui la Commissione è oggi chiamata a deliberare è già stato esaminato in sede referente nella seduta precedente, tenuta l'8 del mese in corso. Come relatore, già in tale seduta ho avuto l'onore di precisare che il provvedimento è rivolto non tanto a colmare una lacuna, ma, si potrebbe dire, a porre riparo ad un comportamento omissivo di taluni enti locali interessati, a suo tempo, alla gestione dei tre licei artistici che sono citati dall'articolo unico.

Si tratta dei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona, gestiti già dai rispettivi enti locali (o da consorzi di enti locali), successivamente passati all'Amministrazione dello Stato. Non ho detto che sono stati « statizzati », perchè, in senso proprio, la statizzazione è ammessa soltanto per le scuole pareggiate, mentre i licei artistici in questione avevano ottenuto solo il « legale riconoscimento ».

È forse opportuno ricordare, infatti, che l'ordinamento vigente, in materia di statizzazione di scuole non statali esclude tale provvedimento per le scuole legalmente riconosciute, e formalmente, quando una scuola legalmente riconosciuta passa all'Amministrazione dello Stato, il procedimento che si segue è quello della soppressione della scuola non statale e della istituzione di una « nuova » scuola statale, anche se personale, beni immobili e beni mobili sono esattamente quelli della precedente scuola.

Diversamente accade invece per la statizzazione delle scuole pareggiate, che formalmente vengono non soppresse, ma trasformate in scuole statali.

Dal punto di vista, che qui interessa, del personale docente, tale diversa procedura significa che, mentre il personale di ruolo delle scuole pareggiate passa *ope legis* nei corrispondenti ruoli dello Stato, il personale docente delle scuole legalmente riconosciute non acquista, nei confronti della nuova scuo-

la, alcun titolo particolare, e viene a trovarsi, anche se precedentemente in ruolo, in una posizione precaria nel proprio rapporto di impiego.

Il trattamento che si è detto può ritenersi giustificato in considerazione dei modi di assunzione richiesti per legge: mentre per i docenti delle scuole pareggiate sono previste le stesse garanzie stabilite per le scuole statali, minori garanzie sono previste per le assunzioni dei docenti delle scuole legalmente riconosciute.

Ora non vi sarebbe alcun problema, se i docenti dei tre licei di cui si è detto non fossero stati assunti precisamente nel rispetto di quelle maggiori garanzie che sono stabilite per le scuole statali, e prima fra tutte quella del concorso, e se i licei stessi, al tempo della gestione degli enti locali, non si fossero a loro volta trovati nel pieno possesso dei requisiti richiesti per il pareggiamento, sebbene gli enti gestori avessero in pratica rinunciato a chiedere il pareggiamento. È proprio tale comportamento omissivo che, essendosi rivelato nocivo dei legittimi interessi di quei docenti, il presente provvedimento intende riparare.

In primo luogo: per qual motivo il testo dell'articolo unico fa riferimento esplicito ai tre licei di Pescara, Ravenna e Verona, anziché parlare, in via generale, come faceva del resto il documento del presentatore, di « istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti, gestiti da enti pubblici o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali »?

La ragione è molto semplice: si è preferito evitare una ulteriore distinzione (non prevista dalla vigente legislazione) nell'ambito delle due categorie delle scuole non statali « pareggiate » e « legalmente riconosciute » (e questa distinzione sarebbe sorta se si fosse appunto parlato di « scuole legalmente riconosciute gestite da enti pubblici locali »). Chiamando col loro nome e cognome gli unici istituti per i quali sorge il problema che il disegno di legge intende risolvere, si è evitato di far ricorso ad una espressione che avrebbe introdotto, indirettamente, delle non volute nuove categorie di istituti non statali.

Occorre ora dare rapidamente corso al provvedimento per non far ulteriormente

ritardare l'espletamento dei concorsi stabiliti dalla più volte citata legge n. 359. Come è noto il decreto che ha bandito tali concorsi è stato pubblicato solo il 5 dicembre 1970, a più di due anni di distanza dalla pubblicazione della legge, e il termine per la presentazione delle domande scadrà il 5 febbraio prossimo.

Certo, se il disegno di legge in esame sarà approvato, come mi auguro, detti termini dovranno essere riaperti per i nuovi aventi titolo: ma è nell'interesse della scuola e delle categorie che potranno fruire del concorso speciale, ridurre al minimo il ritardo dell'ulteriore espletamento dei concorsi. Di qui la necessità di una rapidissima conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Ed ora, onorevoli colleghi, mi sia consentito cogliere l'occasione del dibattito su questo provvedimento, tendente a integrare la legge n. 359 del 1968, per fare alcune precisazioni in ordine ai criteri con cui detta legge deve essere applicata.

È sorta in effetti qualche questione di natura interpretativa di cui credo che il legislatore non debba disinteressarsi.

Un primo punto riguarda il disposto di cui all'articolo 1: esso stabilisce che possono partecipare ai concorsi indetti per le accademie di belle arti gli « assistenti » delle accademie di belle arti, e ai concorsi dei licei artistici, gli « assistenti » dei licei artistici; come requisiti, detto comma richiede che tali assistenti abbiano prestato servizio (dice testualmente la norma) « alle condizioni indicate nel precedente comma ». A quali condizioni si fa rinvio con detta espressione è presto detto: almeno un biennio di servizio prestato negli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68, e la qualifica non inferiore a « distinto ».

Secondo un'interpretazione che non è possibile condividere, si afferma invece che un ulteriore requisito sarebbe da intendere indicato nel rinvio in parola: e cioè che l'assistente sia anche « non di ruolo », dal momento che nel primo comma dell'articolo citato si parla di concorsi riservati « agli insegnanti non di ruolo ».

Senonché l'interpretazione in parola non può resistere a una più approfondita lettura della normativa.

Come è noto, si tratta di concorsi per cattedre e posti di insegnamento (si veda l'articolo 4) e non per posti di assistente; quindi ai fini della partecipazione a tali concorsi il fatto di essere in ruolo (o meno) come assistente è del tutto ininfluenza: quello che interessa è che l'insegnamento relativo alla cattedra o al posto messo a concorso sia stato impartito, anche dall'assistente di ruolo, come docente non di ruolo nel periodo considerato e con la qualifica richiesta. Del resto l'interpretazione restrittiva che si contesta porterebbe all'assurdo che il titolo a partecipare ai concorsi per gli insegnamenti nelle accademie e nei licei artistici verrebbe riconosciuto solo agli assistenti non di ruolo, e non a quelli di ruolo, anche se questi sono in possesso dei medesimi requisiti e semmai di una garanzia in più; tale assurdo è prova sufficiente della insostenibilità della tesi.

Senza dubbio (lo riconosco) non vi sarebbe stata controversia se la lettera della norma, anziché recare: « assistenti delle accademie » eccetera, recitasse: « assistenti, di ruolo e non di ruolo, delle accademie », eccetera.

Si tratta peraltro di una precisazione non strettamente necessaria dato il contesto della legge. Tuttavia se si ritiene che una modifica sia davvero necessaria nel senso indicato, ai fini di una corretta applicazione, avvero che non avrò alcuna esitazione a proporre, in questa sede, un emendamento all'articolo unico in esame, per inserire, appunto, le parole in questione — « di ruolo e non di ruolo » — nel testo del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 359 più volte citata.

La seconda questione che intendo affrontare riguarda l'interpretazione dell'articolo 2: « L'ammissione ai concorsi riservati previsti dalla presente legge è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito ... negli anni indicati nel precedente articolo ».

La disposizione è nata col fine di evitare un preciso inconveniente lamentato nel corso dell'applicazione della legge n. 831 del 1961: la moltiplicazione delle domande di partecipazione, che, col consentire l'ammissione ai concorsi anche per le materie affini,

aveva determinato « lentezza nelle assunzioni in ruolo » e disturbato « il funzionamento didattico degli istituti per il susseguirsi dei continui spostamenti dei docenti da una cattedra all'altra ». Così reca testualmente la relazione introduttiva — che io stesso ho avuto l'onore di redigere — del disegno di legge (n. 2680 della passata legislatura), poi divenuta legge n. 359 del 1968.

Anche a questo proposito con un'interpretazione poco attenta si corre il rischio di svuotare di contenuto il dispositivo dell'articolo 2: se gli insegnanti non di ruolo fossero ammessi anche ai concorsi per posti o cattedre in tipi di istituto diversi da quelli nei quali essi hanno prestato il servizio, si riprodurrebbe non solo il lamentato inconveniente dell'esagerato moltiplicarsi delle domande da parte degli interessati ma anche quello dei continui spostamenti da un posto all'altro, fenomeni che la norma (come ho ricordato) intende invece prevenire.

È necessario dunque una sua retta interpretazione in tal senso.

Chi ha prestato servizio in un'accademia, deve poter concorrere, per l'accademia, ai posti e alle cattedre relativi all'insegnamento prestato; chi nei licei artistici, alle cattedre o ai posti di insegnamento dei licei artistici; eccetera.

Se si ritiene anche a questo proposito che, ai fini di un'applicazione precisa della disposizione di cui ho trattato, sia necessaria una integrazione della norma stessa, avverto che, da parte mia, non avrei esitazione a presentare un emendamento al testo del disegno di legge in discussione, tendente a far inserire, nell'articolo 2 della legge n. 359 del 1968, alla fine, le seguenti parole: « e limitatamente ai posti o alle cattedre relativi agli istituti in cui i predetti insegnamenti vennero svolti ».

Come relatore di un disegno di legge che mira ad un'integrazione della legge n. 359, più volte ricordata, ho sentito il bisogno di fare queste due precisazioni che riguardano quest'ultima legge: mi auguro che possano servire a dissipare eventuali dubbi di interpretazione. Come ho detto peraltro, se esse non sembrassero sufficienti e si fosse convinti della necessità di una norma

di interpretazione autentica, non avrei esitazioni a proporla. Stabilirà la Commissione, o vedrà il Governo, se ciò è realmente necessario.

SPIGAROLI. In realtà nella legge 28 marzo 1968, n. 359, ci sono taluni aspetti che possono essere di dubbia interpretazione ed i chiarimenti del Presidente relatore penso che possano giovare alla stessa Amministrazione: di fronte ad una interpretazione offerta da quel ramo del Parlamento che si è fatto promotore della legge stessa, essa può sentirsi autorizzata a dare, per determinati aspetti della legge stessa le soluzioni prospettate in modo così convincente.

Nella precedente seduta mi ero permesso di fare alcune osservazioni in relazione a certe ripercussioni che la legge n. 359 del 28 marzo 1968, aveva provocato fra insegnanti di ruolo non abilitati dei settori dell'istruzione secondaria non artistica: infatti la legge in questione ha suscitato infondate attese di estensione, ad altre categorie di insegnanti, del criterio dell'ammissione ai concorsi speciali anche di personale non abilitato. Si tratta di una norma applicabile eccezionalmente per l'istruzione artistica, non ripetibile altrove: è bene ribadirlo. Speriamo anzi che non si verificano più circostanze tali per cui si sia costretti a rifare simili leggi, le quali possono poi determinare situazioni piuttosto gravi in ordine alla soluzione di problemi particolari, concernenti il personale insegnante non di ruolo. E questo non solo in riferimento al settore cui la legge si riferisce, ma anche per quanto concerne gli altri settori in cui talora si crede di poter ravvisare situazioni di analogia, che in realtà non esistono: sono intenti che non possiamo accettare perchè mirano a risolvere, con strumenti che non danno una sufficiente garanzia, il problema dell'ingresso nei ruoli da parte del personale docente non di ruolo.

Quanto al disegno di legge in esame — il quale cerca di sanare la situazione del personale docente di tre istituti artistici, quello di Pescara, quello di Ravenna e quello di Verona, che erano legalmente riconosciuti e che sono stati sostituiti da istituti statali —

credo che possa avere anche la nostra adesione.

R O M A N O . Desidero fare una dichiarazione di voto. L'approvazione del disegno di legge in esame da parte del nostro gruppo non significa consenso ad ogni azione che dovesse tendere nel futuro all'assorbimento da parte dello Stato di istituti privati che vengano eventualmente statizzati. Noi diamo la nostra adesione soltanto perchè si tratta di istituti gestiti da Comuni e per di più appartenenti all'istruzione artistica, e pertanto con una configurazione atipica rispetto agli altri istituti scolastici.

L'approvazione del disegno di legge, non costituisce pertanto deroga alla nostra posizione di riserva nei confronti degli istituti privati e di rifiuto dell'assorbimento di personale di tali istituti da parte dello Stato, qualora si dovessero verificare situazioni analoghe.

A N T O N I C E L L I . Mi associo alle considerazioni esposte dal senatore Romano.

G A T T I C A P O R A S O E L E N A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge Zaccagnini e non ha che da associarsi all'esposizione del Presidente relatore. Circa le osservazioni inerenti all'applicazione della legge n. 359, desidero far presente che noi ci troviamo di fronte all'esigenza di approvare con urgenza il provvedimento in esame: il Presidente ha convocato la Commissione in giorni festivi, per l'esame in sede referente, proprio al fine di accelerare al massimo i tempi di approvazione.

Non credo pertanto che sarebbe opportuno integrare il resto del disegno di legge con le norme esplicative adombrate dal Presidente nella parte finale della sua esposizione, non per altro che per l'indicato motivo dell'urgenza.

D'altra parte, debbo anche precisare che personalmente non sarei neppure nelle condizioni di accettare, se presentate sotto forma di emendamenti, le precisazioni fatte dal Presidente Russo; preferirei, se mai, che fos-

sero trasformate in ordine del giorno, che non avrei difficoltà ad accogliere come raccomandazione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Non ho difficoltà a mia volta, ad aderire all'invito della rappresentante del Governo; presento quindi il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge che reca l'estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti,

afferma la necessità che, in sede di attuazione della indicata legge n. 359 del 1968, conformemente alla *ratio* dello stesso provvedimento ed alle intenzioni del legislatore, sia riconosciuto:

che fra gli assistenti di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici considerati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 359 in questione debbono intendersi compresi, ai fini del riconoscimento del titolo alla partecipazione ai concorsi speciali riservati, anche gli assistenti in ruolo;

che i concorsi ai quali gli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione artistica hanno diritto di essere ammessi, per attenersi realmente agli insegnamenti impartiti dai candidati, come richiesto dall'articolo 2 della citata legge n. 359, debbono riguardare in modo tassativo, non solo le specifiche materie di insegnamento, ma altresì i tipi di istituto presso cui la relativa funzione docente venne esercitata nei periodi utili agli effetti della legge stessa ».

G A T T I C A P O R A S O E L E N A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo dichiaro di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano)** » (1221), *d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Riz e Dietl (Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Riz e Dietl: « Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico-commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame permette di immettere in ruolo un personale particolarmente abilitato all'insegnamento in un istituto di istruzione secondaria superiore di indirizzo tecnico, in uno dei punti nevralgici del nostro territorio nazionale, qual è la Val Gardena, più precisamente il capoluogo della Val Gardena, Ortisei.

Questo istituto, unico in Italia, è stato riconosciuto come istituto autonomo con decreto del Presidente della Repubblica soltanto nel 1959. Poi, con successivi provvedimenti o provveditoriali, o regionali o ministeriali, la sua autonomia fu completata, ed esso poté godere del pieno riconoscimento legale e della piena autonomia amministrativa e beneficiare dello stesso trattamento di cui beneficiavano le altre scuole solo dopo il 1963.

Ho già illustrato in sede referente le ragioni di ordine sociale e psicologico che militano a favore dell'approvazione di questo disegno di legge: mi sembra superfluo ripeterle giacchè tutti i colleghi ne sono al corrente. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

S P I G A R O L I. Il gruppo democristiano si associa a quanto esposto dal relatore e dichiara che voterà favorevolmente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1° ottobre 1962, in Istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verranno stabiliti, tenendo presente l'attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

(È approvato).

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità del concorso, nonchè il numero dei posti disponibili.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(È approvato).

Art. 4.

Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'Istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la carriera, agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1966.

(È approvato).

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

(È approvato).

Art. 6.

La presidenza dell'Istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno cinque anni di servizio, purchè forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità e le materie d'esame del concorso.

(È approvato).

Art. 7.

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500.000 annue, il Ministero della pubblica istruzione provvederà con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie** » (1477), d'iniziativa del deputato Compagna (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

con assorbimento del disegno di legge:

« **Proroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo** (1353), d'iniziativa del senatore Iannelli

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione dei disegni di legge: « Poroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo », d'iniziativa del senatore Iannelli; e: « Poroga dei termini per le

chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie », d'iniziativa del deputato Compagna, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che su di essi la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

G I A R D I N A , *relatore*. Per prima cosa debbo osservare che il titolo del disegno di legge d'iniziativa del deputato Compagna, approvato dalla VIII Commissione della Camera il 17 dicembre 1970, non mi sembra troppo esatto. Esso, infatti, suona come segue: « Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie »; ma in realtà anche i trasferimenti avvengono per chiamata, per cui più pertinente appare il titolo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Iannelli: « Proroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo ». È vero che anche i vincitori di un concorso appena espletato vengano chiamati dalle università; ma è vero altresì che, come ho detto, anche i trasferimenti avvengono per chiamata. Si tratta, del resto, di due casi veramente diversi, poichè un vincitore di concorso ancora non ha una cattedra, mentre gli altri ne abbandonano una per passare ad un'altra.

Ad ogni modo, ho inteso sollevare una questione puramente formale, che non tocca la sostanza dei due provvedimenti. Passando al merito degli stessi, desidero premettere che gli atti di nomina e di trasferimento dei professori universitari di ruolo debbono avere luogo, ogni anno, entro il 31 ottobre, in modo che l'anno accademico si inizi ordinatamente, con tutti i ruoli al completo. Ora i due disegni di legge in esame hanno un fine comune, nonostante le differenze di intitolazione: quello di spostare il termine suddetto dal 31 ottobre ad una data successiva.

I motivi rispettivamente esposti dai proponenti a sostegno delle loro proposte sono diversi. Il senatore Iannelli parla di una sola ragione che giustificerebbe un provvedimento del genere: il piano per la scuola (cessato col 31 dicembre scorso) prevedeva un aumento dei posti di ruolo nelle università, il che è stato attuato per quanto riguarda l'anno 1970-1971, con ritardo; ritardo i cui motivi sono esposti appunto nella relazione del senatore Iannelli. Infatti il decreto del Capo dello Stato recante l'assegnazione di 290 posti di ruolo, di cui 101 per lo sdoppiamento di cattedre resosi necessario a seguito dell'aumento del numero degli studenti, ha la data del 23 settembre 1970. Ora non è stato possibile attuare entro il termine stabilito dal calendario universitario, cioè entro il 31 ottobre, l'utilizzazione dei nuovi posti, perchè dopo la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* occorre (com'è noto) che le facoltà universitarie si riuniscano per decidere come conferire i nuovi posti in ruolo: sia riguardo alla specifica disciplina sia rispetto al tipo di copertura del posto. La decisione delle facoltà deve poi essere pubblicata a sua volta nella *Gazzetta Ufficiale*, e se si tratta di trasferimento, o di nomina di vincitori di terne non esaurite, dal giorno della pubblicazione debbono decorrere 30 giorni, utili per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande di trasferimento.

Agli effetti degli studi universitari e della loro funzionalità il proposto spostamento del termine è utile per evitare un vuoto ai nuovi nominati in ritardo nell'immissione nell'insegnamento di almeno dodici mesi; un vuoto che sarebbe cioè andato fino all'inizio dell'anno accademico 1971-72.

I motivi addotti dal deputato Compagna, sono diversi, come ho già detto. Egli fa infatti presente il ritardo nei bandi di concorso per il 1970 (poichè i concorsi universitari sono stati appunto banditi troppo vicino al termine del 31 ottobre) e la conseguente necessità di una proroga. Alcuni concorsi sono ancora in fase di espletamento, altri sono appena conclusi: non sarebbe stato dunque possibile procedere a proposte di nomina, da parte delle università ed i vincitori

dei concorsi stessi — se la data del 31 ottobre non venisse spostata — dovrebbero rimanere nelle attuali posizioni (quando ne siano in possesso) di incaricati fino all'inizio dell'anno accademico 1971-72.

A parte ciò bisogna pensare che ai posti già vacanti si sono aggiunte le cattedre rese libere per effetto dei collocamenti a riposo di docenti che il 1° novembre hanno raggiunto il limite d'età, nonchè quelle, nuove, cui ho già fatto cenno, previste dal decreto del Presidente della Repubblica in attuazione del piano per la scuola.

Nell'insieme, le ragioni addotte dai proponenti dei due disegni di legge sembrano convincenti, e non si può che essere favorevoli ad uno spostamento del termine in questione. Le soluzioni sottoposteci sono varie: nel provvedimento del senatore Iannelli si parla del 31 dicembre 1970; in quello dell'onorevole Compagna si parlava originariamente del 31 gennaio 1971, ma la Commissione della Camera ha approvato un emendamento con il quale si è ulteriormente spostato il termine medesimo, portandolo al 28 febbraio dello stesso anno: bisogna riconoscere che varie circostanze della vita parlamentare e scolastica hanno fatto sì che il termine proposto dal senatore Iannelli sia stato superato e che quello accolto dalla Camera appaia più convincente.

La Camera poi ha anche apportato, con molta sensibilità, alcune modifiche alla proposta Compagna, a tutela degli attuali incaricati. Le cattedre che sarebbero oggetto di trasferimento o che verrebbero assegnate ai vincitori dei concorsi, in atto sono coperte appunto da professori incaricati, i quali insegnano dal 1° novembre: il trasferimento o la nuova nomina di un docente di ruolo sottrarrebbe l'incarico al docente non di ruolo che l'ha avuto all'inizio dell'anno accademico. A tale inconveniente si è pensato di ovviare o raddoppiando le cattedre (cioè gli insegnamenti) oppure stabilendo che i professori incaricati possano ricoprire l'incarico in materie affini; ed io ritengo tali proposte degne di considerazione.

Penso pertanto che, confortando con il consenso il voto favorevole della Commissione della Camera sul disegno di legge

Compagna, nella formulazione pervenutaci, dimostreremmo che il Parlamento è vigile e attento alle esigenze degli studi universitari e, quando possibile, interviene perchè in determinate circostanze non si determinino delle cause che possano ostacolare un migliore andamento della vita universitaria.

Praticamente i due disegni di legge coincidono. Siccome però il disegno di legge dell'onorevole Compagna ha già avuto il voto favorevole della Camera dei deputati, per non perdere altro tempo e non essere costretti a spostare ancora più lontano la data di scadenza dei termini per le nomine e i trasferimenti, propongo che sia dato voto favorevole al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato, nel quale si dovrà intendere assorbito il disegno di legge del senatore Iannelli.

F O R T U N A T I . Per le stesse ragioni illustrate dal relatore Giardina, convengo che non è il caso di procedere a modifiche del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati, per quanto, anche dal punto di vista formale, dubiti che si possa sempre legiferare in questo modo: basti pensare che il contenuto del disegno di legge non corrisponde al titolo. Il titolo parla di « trasferimenti e chiamate » e il testo reca anche norme di proroga degli incarichi. È una cosa tecnicamente sbagliata.

Ad ogni modo credo che se ai trasferimenti le facoltà non hanno già provveduto con i primi adempimenti, il provvedimento non potrà far molto: è già il 20 gennaio, la pubblicazione avverrà tra cinque o sei giorni ed è chiaro che i termini per i nuovi trasferimenti sono troppo ristretti.

O S S I C I N I . La pubblicazione potrebbe aver luogo domani.

F O R T U N A T I . A mio parere sarà un bene che il provvedimento operi per i posti già messi a trasferimento o già destinati a nuove nomine.

Mi preoccupa invece l'ultimo comma dell'articolo 1. Capisco perfettamente lo spirito che lo ha dettato, ma proprio per salvaguardare la volontà vera del legislatore,

prego il Governo di esaminare attentamente questo aspetto, che offre la possibilità a tanti giochi non troppo leciti. Pensiamo ai motivi non sempre corretti che potrebbero indurre dei professori di ruolo a non presentare domanda per l'incarico... A mio parere, infatti, sarebbe preferibile consolidare tutti gli incarichi, anche quelli conferiti ai docenti di ruolo.

Il mio intervento, comunque, riguarda una questione diversa, che può sembrare anche non pertinente.

Voi sapete che le università si trovano in una grave situazione. Non so come vadano le cose a Roma (credo che vadano peggio che altrove), ma da tre giorni tutte le università italiane sono paralizzate da uno stato di agitazione del personale non docente; la situazione è veramente preoccupante anche per lo stato d'animo che si è determinato.

Ho partecipato lunedì mattina all'assemblea del personale non docente dell'università di Bologna e devo dire che con fatica sono riuscito a dominare la situazione, poiché dopo a decisione del Consiglio di Stato pende su molte persone (a Bologna sono circa 500) la minaccia di un licenziamento in tronco.

Ma anche i consigli di amministrazione rischiano di rimanere paralizzati. In alcune università i consigli di amministrazione non vogliono riunirsi per non essere chiamati a rispondere di responsabilità contabili dalla Corte dei conti. In una situazione di questo genere credo sia opportuno che la Commissione (non dobbiamo dimenticare che domani inizierà in Aula la discussione sulla riforma universitaria) esprima un voto che secondo me può dare sbocco positivo alla situazione attuale.

Ho già esaminato con diversi colleghi questa questione, ed anche col sottosegretario Romita, e a quanto pare vi sarebbe l'accordo per l'accoglimento di un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

consapevole delle condizioni in cui si trovano il personale non docente delle università e quindi le università stesse, non-

chè dell'esigenza di immediate decisioni volte a dare positivo sbocco allo stato di grave agitazione che minaccia di paralizzare la vita universitaria sotto il profilo del funzionamento sia dei servizi sia dei Consigli di amministrazione,

impegna il Governo:

ad assicurare con comunicazione ufficiale le università statali che sarà data immediata applicazione alle norme sull'inquadramento dell'avventiziato statale, di cui all'articolo 25, commi terzo e quarto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in conformità con la deliberazione già unanimemente adottata, il 23 ottobre 1970, dall'Assemblea del Senato anche per quanto concerne il personale non docente, comunque assunto e denominato, in servizio presso le università da data non posteriore al 31 luglio 1970,

e a colmare la grave lacuna derivante dalla mancata emanazione del regolamento previsto dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551, esaminando anche l'opportunità di provvedere al riguardo eventualmente con decreto-legge, per tenere conto delle condizioni nel frattempo maturate ».

CARRARO. Onorevole Presidente, interverrò anch'io sia sulla questione relativa ai termini, enunciata dal relatore, sia su quella relativa alla situazione del personale non docente delle università, di cui all'ordine del giorno testè letto dal senatore Fortunati.

Anzitutto, credo che debba essere approvato il disegno di legge pervenuto dalla Camera, nonostante il fatto che esso dia luogo ad alcuni rilievi. Infatti modificandolo renderemmo vana la sua trasformazione in legge in quanto neanche il termine del 28 febbraio potrebbe essere più rispettato per quanto concerne l'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi non ancora nominati. Io debbo prendere atto — ed è per questo che esprimo un parere favorevole non solo mio personale ma anche a nome del Gruppo cui appartengo — della situazione in cui si trovano i candidati vincitori di concorsi espletati successivamente al 1º novem-

bre 1970 e dell'interesse dell'Università ad utilizzarli immediatamente; nello stesso tempo debbo però osservare che la motivazione addotta per la proroga dei termini (cioè il ritardo con cui sono stati banditi i concorsi stessi) è una motivazione priva di fondamento, poichè i concorsi, banditi nell'aprile, e avrebbero dovuto svolgersi tra aprile e novembre. Comunque, che di fatto si sia determinata una situazione qual è quella cui abbiamo accennato — cioè il ritardo nello svolgimento dei concorsi — non è certo addebitabile al legislatore nè al Ministero, bensì alle commissioni d'esame, le quali hanno tardato a riunirsi; e non è giusto far rifluire sui ternati tale situazione.

Chiarito questo punto, credo anch'io che si debba prendere atto — ripeto — della realtà ed approvare i disegni di legge. Per la verità concordo col senatore Fortunati nel rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta n. 1477 proprio non c'entra per nulla. Se mai — e se il disegno di legge non fosse già stato approvato dalla Camera, avrei volentieri presentato un emendamento in questo senso — sarebbe stato più pertinente introdurre quella norma che abbiamo già avuto occasione di accogliere nel contesto di un altro disegno di legge, tendente a consentire a tutti ternati la possibilità di essere chiamati in ruolo anche in soprannumero. Ma i colleghi ricorderanno che tale disposizione venne stralciata dalla Camera, per motivi che non sono ancora molto chiari e che il provvedimento al quale alludo è divenuto legge senza tale norma; io, di mia vocazione, sarei portato a proporre la reintroduzione — sia pure modificata — della norma stessa tra quelle oggi in esame, ma non lo faccio per non vanificare i benefici che si attendono dal disegno di legge in esame.

LIMONI. Io avrei formulato un emendamento in tal senso.

CARRARO. E sarebbe estremamente giusto accoglierlo: però non possiamo, purtroppo, permetterci di prolungare l'iter del provvedimento, modificandolo.

O S S I C C I N I . Non servirebbe più a niente.

C A R R A R O . Appunto. Quindi il nostro senso di responsabilità deve suggerirci di evitare ogni emendamento.

Vorrei aggiungere ancora un'ultima considerazione. Nella situazione di incertezza nella quale si trova lo svolgimento della vita universitaria, nell'imminenza dell'emanazione del provvedimento di riforma, possiamo anche far sì che le nomine avvengano entro il 28 febbraio 1971; però dal punto di vista della corretta funzionalità delle università, e cioè in via di principio, non è opportuno che i docenti siano immessi nell'insegnamento universitario a metà dell'anno accademico. Ad ogni modo, siccome, come ripeto, la situazione è abnorme sotto vari profili, possiamo anche fare nostro quanto è stato approvato dalla Camera.

Per quanto concerne l'altra questione (per altro fuori del tema in discussione), riguardante il personale non docente — la cui assunzione con decisione del Consiglio di Stato è stata dichiarata illegittima — debbo ricordare alla Commissione che sin dal 22 luglio 1970 è stato presentato un disegno di legge da parte dei senatori Signorello ed altri, diretto appunto ad ovviare a questa situazione di grave delicatezza per l'università stessa e di grave ingiustizia per il personale che in essa opera consentendo lo svolgimento della sua vita amministrativa; ma purtroppo tale provvedimento non è ancora stato sottoposto al nostro esame, mentre sarebbe molto opportuno che noi avessimo cercato di sollecitare un rimedio per l'inconveniente di cui oggi dobbiamo occuparci.

È chiaro però che anche sotto questo aspetto esiste un problema di urgenza che va al di là della correttezza formale della nostra azione; e allora mi sembra opportuno che da parte della Commissione nel suo complesso sia presentato l'ordine del giorno letto dal senatore Fortunati, in modo che quella situazione sia regolarizzata da parte del Ministero, con i provvedimenti che esso riterrà adeguati, e così riportate la tranquillità e la serenità vengano non solo nelle uni-

versità, che del suddetto personale hanno bisogno, ma anche — e secondo giustizia — nel personale medesimo, che non può vedersi considerato in questa maniera.

L I M O N I . Aderisco a quanto esposto dal senatore Fortunati circa il personale non docente delle università, ma desidero comunque dire qualcosa sull'emendamento che intenderei proporre.

Secondo me le norme al nostro esame sono nel loro complesso opportune, consentendo alle facoltà — almeno a quelle dotate di buona volontà — di utilizzare le cattedre scoperte sistemando alcuni dei molti ternati che ancora sono errabondi nel limbo dell'attesa di una sede. Mi sembra inoltre rispondente ad un principio di equità ed alla preoccupazione di proteggere i professori incaricati, che altrimenti perderebbero anche il titolo alla retribuzione a vantaggio dei ternati o, addirittura, di professori di ruolo i quali desiderassero trasferirsi in sedi più importanti, più ambite, l'inserimento anche della disposizione che conferma per l'anno corrente gli incarichi già conferiti, anche in caso di assegnazione della cattedra a docente di ruolo.

Però, se lo spirito delle proposte di legge in discussione è quello di utilizzare al massimo le cattedre ed i professori esistenti, riterrai opportuno aggiungere, all'articolo 1 del disegno di legge n. 1477, dopo il secondo comma, un altro così concepito: « Entro lo stesso termine del 28 febbraio 1971 le facoltà, con il consenso degli interessati, provvederanno a che i professori incaricati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra vengano nominati straordinari e chiamati a coprire la cattedra già da essi tenuta per incarico. La nomina può essere effettuata in soprannumero ».

Con l'emendamento sarebbero stimulate quelle facoltà (purtroppo non sono poche) le quali desiderano, per loro fini particolari, tenere vacanti alcuni posti, a coprirli con incarichi. Non mi sembra che in ciò vi sia nulla che contrasti con la linea da noi seguita nel passato: infatti, se non erro, la proposta di legge n. 873-bis contemplava qualcosa del genere. Inoltre, con la nomina

in soprannumero, verrebbero utilizzati immediatamente tutti i ternati (che credo siano circa duecento) non ancora chiamati, costretti attualmente a svolgere il loro lavoro in una posizione meno qualificata di quella che invece dovrebbe loro competere.

Tra l'altro mi sembra che l'emendamento si integrerebbe bene anche con il desiderio manifestato dai corpi legislativi di proteggere i professori incaricati, i quali anzi, se ternati, verrebbero in tal modo addirittura utilizzati a livello adeguato di professori di ruolo.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato la mia proposta. Tuttavia mi rendo conto delle difficoltà di fronte alle quali ci pone la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, per cui mi rimetto al giudizio della Commissione.

B L O I S E . Noi socialisti, per una serie di motivi profondi, non siamo disposti a votare il provvedimento se non opportunamente emendato. Ora, poichè sembra che l'orientamento della Commissione sia quello di approvare senza modifiche il testo pervenuto dalla Camera, saremo costretti, se questa sarà la conclusione, ad astenerci dalla votazione, non volendo bloccare l'iter del provvedimento stesso.

Vorrei però avanzare alcune osservazioni. Anzitutto all'articolo 1, primo comma, del disegno di legge n. 1477 si parla anche dei trasferimenti, e ciò ci preoccupa perchè potrebbe significare instaurare anche nell'università quella girandola che si lamenta nella scuola secondaria, e così non riusciremmo assolutamente a dare tranquillità, neanche per quest'anno, all'Università.

Siamo invece d'accordo per quanto riguarda le nuove nomine, poichè è giusto che chi ha vinto un concorso, possa ottenere l'immissione in ruolo.

Quanto all'emendamento illustrato dal senatore Limoni, esso tende evidentemente alla tutela dei ternati incaricati. Ora ad un analogo scopo potrebbe anche servire una norma aggiuntiva con la quale sopprimere, a partire dal 31 ottobre 1969, la facoltà, prevista dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1959, n. 349, di disporre la cessazione dal servizio

degli assistenti ordinari: senza tale soppressione, gli assistenti di ruolo incaricati potrebbero anche essere licenziati, specie per quanto riguarda il settore della ricerca scientifica.

Quindi, proprio per tutelare gli incaricati, siamo favorevoli alla proroga degli incarichi, pensando anzi che la proroga dovrebbe andare fino all'approvazione della riforma, poichè le date rappresentano sempre un impegno il cui mantenimento non dipende da noi ma dalla situazione generale e dall'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi; però, per evitare il verificarsi di inconvenienti, riterremmo opportuno precisare, con apposita norma che ci riserviamo di proporre, che la conferma degli incarichi stessi per l'anno 1970-71 non dovrebbe essere applicata nè ai professori di ruolo nè agli incaricati interni non dipendenti da pubblica amministrazione.

C A S S A N O . Il senatore Bloise ha anticipato le mie considerazioni sui provvedimenti in discussione; poichè, se vi è una giustificazione, per quanto riguarda nomine tardive, non vi è nessuna giustificazione per attuare dei trasferimenti in questo scorcio di tempo. È naturale che un trasferimento significhi disordine: disordine nella sede da cui il professore viene rimosso, disordine nella sede in cui egli subentrerebbe a metà inoltrata dell'anno scolastico; ed è per tale motivo che mi associo all'obiezione mossa in merito ai trasferimenti.

Giacchè siamo in argomento, e poichè si parla delle agitazioni del personale non insegnante, devo dire che sono compreso delle molte buone ragioni che sono al fondo di tali agitazioni ma non so se, ad un certo punto, non si debba sottolineare la necessità di distinguere funzione da funzione quando si tratta di azioni così radicali. Noi ci troviamo con le cliniche in uno stato di anarchia gravissima, con grandissimo danno per gli ammalati; e tale situazione non giova neanche alla categoria interessata in quanto suscita antipatia ed incomprensione nell'opinione pubblica. Non più tardi di ieri un ammalato molto grave, affetto da tumore rapidamente diffusivo che avrebbe richiesto un'ampia e immediata rescissione, in-

vece di essere inviato alla clinica chirurgica è stato dimesso; ed ora va girando, privo di mezzi, in cerca di una casa di cura che lo accolga. Ora io credo che non rappresenterebbe una previsione tale da menomare la vigoria dell'agitazione il giungere alla decisione di escludere dalla stessa il personale impegnato nelle cliniche: come ripeto, si sta scivolando per una china tale che lo stesso movimento sindacale ne riceve nocimento, a prescindere, poi, dalle ragioni umane che debbono essere al fondo di ogni argomentazione in proposito.

Non so se si debba esprimere un voto a questo riguardo, ma vorrei che i colleghi, in particolare quelli di parte comunista, si investissero di tale preoccupazione. Vi sono casi umani veramente gravi, gravissimi: io stesso mi sono trovato, l'anno passato, in circostanze consimili, di fronte ad un ammalato di edema polmonare acuto, prossimo alla fine, per combinazione, capitando a tarda sera perchè dovevo recarmi in biblioteca; ed ho potuto così portargli un soccorso inaspettato e disperato... È possibile che si debba procedere con questo metodo?

O S S I C I N I . Condivido le considerazioni dei senatori Carraro, Bloise e Cassano, poichè le norme al nostro esame presentano difetti non certo trascurabili; però debbo anche riconoscere che il tempo per apportarvi delle modifiche manca. D'altra parte l'aspettativa creatasi fra gli interessati e la penuria di insegnanti esistente alla università sconsigliano di arrivare ad ulteriori rinvii. Quindi, tenendo presente anche il consenso unanime incontrato alla Camera dal disegno di legge n. 1477, non mi sembra vi siano gli estremi per la presentazione di emendamenti in sè fondati, mentre sono convinto che ci assumeremmo una grave responsabilità e non faremmo certo cosa utile se volessimo insistervi e modificare il provvedimento anche con l'introduzione di norme — come quella relativa alla esclusione dei trasferimenti dal beneficio della proroga — che invece nella sostanza condivido e che accoglierei ben volentieri se il tempo a disposizione fosse maggiore.

Quindi, anche se tutte le obiezioni in merito ai trasferimenti sono giuste, sarebbe forse opportuno superarle, per non deludere le aspettative di persone che hanno agito onestamente e non hanno colpa dei ritardi delle commissioni d'esame.

F O R T U N A T I . Anche se non partecipo alla votazione, sono comunque stato incaricato dai colleghi del mio Gruppo di esprimere il loro avviso di carattere generale sul disegno di legge. Alcune questioni le ho già sollevate all'inizio: quella relativa all'inconveniente cui potrebbe dar luogo l'ultimo comma dell'articolo 1; quella dell'abbinamento delle chiamate e dei trasferimenti, inopportuno perchè solo nel primo caso si tratterebbe di forze nuove che entrano nell'università. A questo punto che fare? Bloccare tutto? Io penso che il Governo, volendo, potrebbe trovare la strada giusta, scoraggiando, in sede di attuazione, nuove operazioni di trasferimento.

O S S I C I N I . E per i trasferimenti già deliberati?

F O R T U N A T I . Per quelli deliberati non si applicano le nuove norme.

Al senatore Cassano vorrei dire che le sue preoccupazioni sono anche le mie: non è però possibile operare discriminazioni. A Bologna ci siamo battuti per assicurare i servizi necessari; però dobbiamo anche in questo caso adottare i criteri che si adottano in tutte le agitazioni del genere. Comunque le questioni sono state affrontate, anche se le posizioni che si assumono dalle varie parti rendono le situazioni molto difficili; perchè quando un clinico, come personale d'urgenza, vuole anche le due segretarie personali...

C A S S A N O . Questo non fa testo.

F O R T U N A T I . Lo so; però, se si facesse un sondaggio generale, di situazioni del genere ne risulterebbero parecchie; situazioni che portano all'esasperazione. Tenete presente che lo stato d'animo degli interessati è grave, e che possiamo mutarlo non

facendo loro la predica ma offrendo loro delle soluzioni di carattere generale.

Sembra poi a me che, nella direzione indicata dal senatore Cassano, noi non possiamo intervenire se non a titolo personale. In caso contrario sarebbe la prima volta che una Commissione del Senato interverrebbe per suggerire alle organizzazioni sindacali come condursi.

Concludo, quindi, annunciando l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione sul disegno di legge.

G I A R D I N A, *relatore*. I colleghi intervenuti hanno parlato così chiaramente che non mi resta altro da dire se non confermare la mia conclusione favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 1447 nel testo pervenutoci, considerando da esso assorbito il disegno di legge n. 1353. Qualsiasi modifica, con i ritardi connessi, renderebbe vano lo scopo del provvedimento in esame poichè porterebbe nuovamente oltre i tempi stabiliti con la proroga; quindi, pur rendendomi conto della fondatezza degli argomenti esposti a sostegno di alcune considerazioni critiche, ritengo opportuno che si proceda come ho detto.

Quanto all'ordine del giorno, del quale si è parlato, credo si possa condividere l'orientamento che con esso si manifesta, cioè quello di fare in modo che una situazione veramente anormale venga troncata al fine di dare maggiore regolarità alla vita delle nostre università.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato la pubblica istruzione*. Il Governo condivide le conclusioni del relatore, pur riconoscendo la validità di alcune delle critiche mosse dagli onorevoli intervenuti. Se si volesse modificare il testo in discussione si dovrebbe ulteriormente spostare la data del 28 febbraio 1971; ma in tal modo il temuto disordine della vita universitaria sarebbe ulteriormente aggravato.

Il Governo, comunque, terrà conto delle osservazioni avanzate dai vari oratori: in particolar modo di quelle del senatore Fortunati sulla situazione generale degli incarichi e per quanto riguarda gli accorgimenti

da usare onde siano ridotti al minimo gli inconvenienti legati al fatto che nella proposta di legge si parla anche di trasferimenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno relativo alla situazione delle università devo dire che il Governo, e in particolare il Ministro della pubblica istruzione, non ha mai espresso in sede politica alcuna perplessità circa l'applicazione dell'articolo 25 della legge n. 775 del 1970, anzi in questo senso ci siamo opportunamente e ripetutamente rivolti ai direttori amministrativi delle università. Perplessità sono state invece manifestate da parte degli organi di controllo. Pertanto a nome del Governo accetto senz'altro l'impegno relativo all'applicazione della legge, salvo restando le limitazioni che potranno venire dagli organi di controllo, nei confronti dei quali, evidentemente, dobbiamo valutare ed accertare la fondatezza degli eventuali rilievi. Quindi nessuna difficoltà a procedere su questa strada.

Il Ministero si è già mosso sulla strada indicata dall'ordine del giorno, ripeto, con le sue direttive impartite ai direttori amministrativi, e in particolare chiedendo che si sospendessero tutti i licenziamenti di personale, il cui contratto scade in questo periodo, e dando disposizioni perchè le domande di questo personale venissero accolte anche nei casi in cui il personale a contratto alle dipendenze degli istituti può essere licenziato con decisione autonoma degli istituti stessi. Anche per questo personale abbiamo fatto richiesta di accantonare i provvedimenti di licenziamento.

Per quanto riguarda il problema dei compensi accessori — che è una delle cause dello sciopero in corso — il Governo ha già avviato lo studio (e di questo i sindacati sono stati messi al corrente nel corso di una serie di riunioni cui intervennero prima della fine del 1970) di una iniziativa perchè tale problema sia visto in una visione generale (non solamente cioè attraverso la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che riguarda la ripartizione dei diritti di segreteria) che tenga conto del fatto che i diritti di segreteria si vanno estinguendo; secondo autorevoli opinioni espresse in sede sindacale, anzi, l'abolizione dei diritti di segreteria dovrebbe essere

addirittura auspicata. Pertanto il Governo ha avviato uno studio in cui si terrà conto, oltre che dei vari gettiti disponibili, anche del fatto che tali gettiti vanno decrescendo, e che sarà rivolto ad assicurare una ripartizione equa su scala nazionale dei vari compensi. Ciò consentirebbe di togliere le università dalla difficile situazione creatasi con i premi di incentivazione, forse giusti e necessari, ma discutibili sotto il profilo della legittimità.

F O R T U N A T I . Ma ciò è previsto dalla legge-delega!

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si è già mosso su questa strada per una sistemazione generale di tali compensi; certo non mi nascondo che la cosa presenta delle notevoli difficoltà, ma vedremo quello che sarà possibile fare; comunque non posso prendere, in questo caso, impegno alcuno, perchè ciò rientra nelle responsabilità globali del Governo e in particolare del Presidente del Consiglio.

Con queste dichiarazioni e con queste precisazioni, il Governo dichiara che accetterà l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.

Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzio-

ne, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.

Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.

Informo che i senatori Bloise e Castellaccio hanno presentato due emendamenti al primo comma; con il primo intendo inserire, dopo la parola « provvedere », le parole « per chiamata » e sopprimere le parole « per trasferimento o per chiamata » dopo la parola « scoperte ».

Inoltre gli stessi senatori hanno presentato, sempre all'articolo 1, un emendamento sostitutivo dei commi secondo, terzo e quarto, di cui do lettura:

« Gli incarichi di insegnamento conferiti per l'anno accademico 1970-71 sono confermati per l'anno accademico 1971-72, su domanda degli interessati da formularsi al rettore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica agli incarichi conferiti a professori ordinari, straordinari o aggregati, o a incaricati interni che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni.

In tutti i casi in cui un professore ordinario, straordinario o aggregato venga destinato a un insegnamento già coperto da un professore incaricato o per il quale il professore incaricato abbia diritto alla conferma ai sensi del comma precedente, i competenti organi accademici destinano, con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

La facoltà di disporre la cessazione di assistenti ordinari, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppressa con effetto dal 31 ottobre 1969 ».

B L O I S E . Dichiaro di non insistere su tali emendamenti. Debbo però confermare che il gruppo socialista non potrà dare voto favorevole al testo trasmesso dalla Camera. Ci asterremo quindi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha presentato un emendamento aggiuntivo di un comma, da inserire dopo il secondo. Ne do lettura: « Entro lo stesso termine del 28 febbraio 1971 le facoltà, con il consenso degli interessati, provvederanno a che i professori incaricati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra vengano nominati straordinari e chiamati a coprire la cattedra già da essi tenuta per incarico. La chiamata può essere effettuata in soprannumero ».

L I M O N I . Dichiaro di non insistere su tale emendamento.

R O M A N O . Come è stato già annunciato, ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

F O R T U N A T I . Prima che sia messo in votazione l'ordine del giorno devo puntualizzare due questioni. La prima riguarda il decreto-legge di cui dovrebbe farsi promotore il Governo; preciso che il riferimento al decreto è fatto perchè, se vogliamo provvedimenti di rapida applicazione, dobbiamo ricorrere a questo mezzo. L'emanazione di un decreto-legge, qualunque possa essere il tipo di modificazioni che, in seguito, potranno essere chieste dal Parlamen-

to, dimostrerebbe che esiste una chiara volontà politica.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le faccio notare, senatore Fortunati, che il suo Gruppo non è molto favorevole ai decreti!

F O R T U N A T I . Ma in questo caso le condizioni di urgenza, che giustificano un decreto-legge, sono innegabili e chiaramente motivate. Inoltre faccio presente al Governo che anche la competenza della Corte dei conti incontra dei limiti, specie nel merito: il problema è serio perchè sull'interpretazione della portata dell'articolo 25 della citata legge n. 775 del 1970 il Senato si è pronunciato chiaramente ed abbiamo esplicite dichiarazioni del Ministro della riforma burocratica nello stesso senso. Vi è dunque in materia un ordine del giorno accettato dal Governo, e votato dal Senato: esso sancisce non una interpretazione soltanto, ma anche un impegno del Governo a dare priorità e rapida applicazione alle norme della legge n. 775 relative al personale non docente: la Corte dei conti — è suo compito — valuterà di volta in volta le pratiche, ma non potrà entrare nel merito della norma.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge si applica al personale non docente delle università e questa è la volontà politica del Governo e quella del Parlamento. Però esiste anche un certo spazio di operazione e di presenza dell'organo di controllo che non possiamo invadere.

C A R R A R O . Come ho già detto, il problema sollevato è grave e la sua soluzione è urgente; ricordo inoltre il disegno di legge n. 1306 presentato, sull'argomento dal senatore Signorello: confermo l'esigenza che esso venga sollecitamente iscritto all'ordine del giorno e discusso dalla Commissione.

C A S S A N O . Insisto perchè si rivolga al personale addetto all'assistenza dei malati una raccomandazione perchè cessi dallo

sciopero. Si tratta di una ragione sociale e umanitaria che non può essere trascurata dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Condivido le preoccupazioni del senatore Cassano, ma purtroppo tale raccomandazione non può essere fatta dalla nostra Commissione.

C A S S A N O . Si consideri la gravità degli effetti derivanti dallo sciopero del personale addetto ai malati!

F O R T U N A T I . È una questione delicata: nemmeno di fronte allo sciopero degli ospedalieri voti del genere sono stati mai formulati; non si possono adoperare due mesi e due misure: non lo abbiamo mai fatto, non possiamo farlo ora per questo personale.

S P I G A R O L I . Nel giugno scorso lo abbiamo fatto per il personale docente delle scuole secondarie, e penso che anche in questa occasione si potrebbe procedere analogamente.

F O R T U N A T I . Il problema sollevato dal senatore Cassano è diverso; mentre nel caso delle scuole medie c'era uno sbocco possibile e quindi si poteva invitare quel personale ad astenersi dall'agitazione, in questo caso si tratta di « come » condurre l'agitazione. Io nella sostanza sono d'accordo, ma non sono d'accordo che ciò sia sancito in un voto della Commissione: è estremamente pericoloso! La Commissione sanità del Senato non lo ha fatto per il personale ospedaliero, lo vorrebbe forse fare la Commissione pubblica istruzione per questo personale?

C A R R A R O . Potremmo aggiungere, al termine dell'ordine del giorno, l'auspicio della Commissione che, di fronte alla presa di posizione del Parlamento e all'adesione del Governo all'ordine del giorno proposto, il personale universitario sospenda l'agitazione.

F O R T U N A T I . A mio parere sarebbe preferibile emendare il testo dell'or-

dine del giorno con l'inserimento delle seguenti parole: « auspicando che, di fronte alla presa di posizione del Parlamento e all'adesione del Governo all'ordine del giorno, le organizzazioni sindacali rivedano le posizioni assunte ».

Solo se l'invito fosse redatto in questi termini, sarei favorevole.

S P I G A R O L I . L'invito alle organizzazioni sindacali dovrebbe essere, però, meglio specificato in ordine alla questione sollevata dal senatore Cassano.

C A S S A N O . Insisto perchè nell'ordine del giorno si faccia esplicito riferimento alla situazione che, in conseguenza dell'agitazione, si determina nelle cliniche universitarie, situazione che, purtroppo, va a danno soprattutto dei malati più poveri, che non sono in grado di farsi curare in cliniche private.

C A R R A R O . Mantenendosi nello spirito della generalità della raccomandazione, si potrebbero aggiungere le parole: « anche in vista dei gravi inconvenienti che da esse derivano ».

F O R T U N A T I . Sono contrario a questa ulteriore aggiunta, così come, a maggior ragione, alla specificazione richiesta dai senatori Spigaroli e Cassano. Sinora le organizzazioni sindacali hanno sempre assicurato i servizi d'urgenza. È una questione che non spetta a noi affrontare e risolvere. Noi, con questo ordine del giorno, abbiamo lanciato un ponte, in base al quale anche la questione dei servizi di carattere medico potrà essere affrontata e discussa tra il ministero e le organizzazioni sindacali. Ora trattino loro. Personalmente ho fatto tutti gli sforzi possibili per arrivare ad uno sbocco positivo della questione, ma penso che la Commissione non possa cogliere questa occasione per mettere in discussione ciò che nel passato non è mai stato in discussione. È una questione che ora deve essere discussa dal Ministero sulla base dell'impegno che abbiamo adesso assunto. Il Ministero ha ora i mezzi per affrontare la

questione con le organizzazioni sindacali nel primo incontro che ci sarà venerdì.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La frase « auspicando che, di fronte alla presenza di posizione del Parlamento e all'adesione del Governo all'ordine del giorno, le organizzazioni sindacali rivedano le posizioni assunte » non dovrebbe fare, per ragioni logiche, parte dell'ordine del giorno, ma costituire un documento successivo, appunto, all'approvazione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Non si può non converire col rappresentante del Governo. Vorrà dire che l'emendamento suggerito dal senatore Carraro assumerà la figura di un « voto » condiviso da tutta la Commissione.

C A R R A R O . D'accordo.

C A S S A N O . A questo punto dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno che è stato accettato dal Governo. Ne do lettura:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

consapevole delle condizioni in cui si trovano il personale non docente delle università e quindi le università stesse, nonché dell'esigenza di immediate decisioni volte a dare positivo sbocco allo stato di grave agitazione che minaccia di paralizzare la vita universitaria sotto il profilo del funzionamento sia dei servizi sia dei consigli di amministrazione,

impegna il Governo:

ad assicurare con comunicazione ufficiale le università statali che sarà data immediata applicazione alle norme sull'inquadramento dell'avventiziato statale, di cui all'articolo 25, commi terzo e quarto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in conformità con la deliberazione già unanimemente adottata, il 23 ottobre 1970, dall'Assemblea del

Senato anche per quanto concerne il personale non docente, comunque assunto e denominato, in servizio presso l'università da data non posteriore al 31 luglio 1970,

e a colmare la grave lacuna derivante dalla mancata emanazione del regolamento previsto dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551, esaminando anche l'opportunità di provvedere al riguardo eventualmente con decreto-legge, per tenere conto delle condizioni nel frattempo maturate ».

(È approvato).

Do ora lettura del voto che il senatore Carraro propone venga espresso dalla Commissione:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

dopo aver approvato l'ordine del giorno concernente il personale non docente in servizio presso le università,

auspica all'unanimità che, di fronte a tale presa di posizione del Parlamento ed all'adesione data dal Governo all'ordine del giorno predetto, le organizzazioni sindacali interessate riesaminino le posizioni assunte ».

Non facendosi osservazioni, tale voto si intende fatto proprio dalla Commissione.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo insieme.

R O M A N O . Come già annunciato, dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che nel disegno di legge n. 1477, testè approvato, si intende assorbito il disegno di legge n. 1353.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 11,40.